



COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SERVIZIO IGIENE E SANITA', BENESSERE ANIMALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, INQUINAMENTO ACUSTICO

Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC) Tel. 0547/356356

e-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

P.G.N. 136643/99
2020/AMB_DDD/9

Oggetto: *MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO PRIVATO.*

IL SINDACO

- **VISTO** gli art. 1 e 13 del "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni" approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298 e successive modifiche;
- **VISTA** la direttiva 88/409 *Norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla Direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni;*
- **VISTI** i Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 *rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari, sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e sulle norme per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;*
- **VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n° 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- **VISTO** il Regolamento CE 1375/15 del 10 agosto 2015 *che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;*
- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1099/2009 art. 10 *relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;*
- **VISTA** la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 *Istituzione del Servizio sanitario Nazionale;*
- **VISTA** la Legge Regionale n. 19 del 04 maggio 1982 *norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;*
- **VISTA** la Legge Regionale n. 19 del 16 maggio 1994 *Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517;*
- **VISTO** il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998 art. 117 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;*
- **VISTA** la Delibera di G. R. n. 1084/2011 approvata con Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 69 del 22 dicembre 2011 *Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia Romagna applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2010;*
- **VISTA** la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 333 dell'1 settembre 1998 in materia di "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento";
- **RILEVATO** che detta norma, all'art. 9, permette espressamente di effettuare la macellazione a domicilio, per consumo familiare, di talune specie animali, tra le quali rientrano i suini;
- **CONSIDERATO** che tali norme dispongono che i privati debbano agire, pur derogando alla disciplina generale, nel rigoroso rispetto della tutela degli animali durante la macellazione;

- **CONSIDERATO** che nel periodo autunno-inverno si rinnova la consuetudine di macellare a domicilio i suini e che il numero delle macellazioni, sul territorio comunale, è significativo;
- **RITENUTO** di dover disciplinare ulteriormente tale materia, al fine di meglio garantire che la prevista attività di macellazione a domicilio avvenga nel rispetto delle finalità perseguite dal legislatore, delle norme poste a tutela e protezione degli animali, di quelle riguardanti l'igiene degli alimenti e di tutte le disposizioni applicabili;
- **CONSIDERATO** che, di norma, la macellazione dei suini per uso familiare, deve effettuarsi nel macello pubblico nei giorni e negli orari stabiliti previo accordo col Veterinario Ufficiale dell'A.U.S.L.;
- **RITENUTO** necessario autorizzare e regolamentare la macellazione dei suini per autoconsumo familiare;
- **PRESO ATTO** che la Direzione U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena dell'Azienda U.S.L. della Romagna, al fine di fornire agli interessati una puntuale erogazione del servizio, hanno ritenuto di dover stabilire, per tale attività, procedure omogenee su tutto il territorio di propria competenza;
- **ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 – 5° comma - del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la proposta della Direzione U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena dell'Azienda U.S.L. della Romagna pervenuta in data 27/10/2020 pgn. 132522.

ORDINA

Ai fini della campagna di macellazione dei suini a domicilio per consumo privato dal 16 novembre 2020 al 27 marzo 2021

Ai privati che intendono macellare a domicilio i suini per l'esclusivo uso familiare, di presentare domanda, anche telefonica, al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, dell'Azienda U.S.L. della Romagna in Via Marino Moretti n. 99 – Cesena – telefono 0547-352061 oppure 0547 352033, specificando cognome, nome e indirizzo, nonché il giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione, **almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione**, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria;

La macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e fino ad un numero massimo di 4 (quattro) capi per detentore/proprietario, così come presente in BDN (Banca dati Nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario).

E' fatto assoluto divieto di immettere sul mercato (commercializzare) le carni che sono destinate esclusivamente per consumo privato.

Gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere, ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE n. 1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, i suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captativo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (jugulazione); gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni.

È fatto divieto di allontanare dal luogo della macellazione le carni e/o gli organi e i visceri dell'animale macellato prima dell'avvenuta visita sanitaria.

Il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede al prelievo di un campione di muscolo per la ricerca delle trichine, **in attesa dell'esito dell'esame triconoscopico effettuato presso la sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, le carni possono essere lavorate ed eventualmente consumate solo previa cottura. Il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole, entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo).**

Il compenso per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell'Azienda USL della Romagna è fissato, come previsto dal tariffario regionale, in:

- **€ 9,00 (euro nove/00) per ogni capo macellato** per diritti veterinari, comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico;

- **€ 4,50 (euro quattro/50) a visita**, quale rimborso forfettario per le spese di trasporto. La somma di cui sopra è a totale carico del richiedente, e dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario secondo le indicazioni riportate nella nota debito successivamente inviata a mezzo posta.

Gli animali macellati dovranno essere pronti per l'ispezione veterinaria entro l'orario concordato al momento della prenotazione. La visita sarà effettuata compatibilmente con le disponibilità del Servizio Ispettivo nell'arco della giornata o al più tardi nella mattinata del giorno lavorativo successivo. Le visite sanitarie non avranno luogo nelle giornate festive e nei pomeriggi prefestivi.

All'arrivo del veterinario è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di indossare la mascherina.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite a norma di Legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00; violazione art. 10 del Regolamento CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00) e nel caso ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di gg. 60 dalla data di notifica o da quando l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

DISPONE

Che il presente atto sia trasmesso al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cesena e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna sede di Cesena.

INCARICA

Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cesena e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna sede di Cesena di vigilare sull'esatta esecuzione di quanto disposto dalla presente Ordinanza da parte dei destinatari.

Cesena, 03 novembre 2020

IL SINDACO
ENZO LATTUCA

IL DIRIGENTE
(Ing. Giovanni Fini)

